



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO l'articolo 1, comma 22-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2007 (legge finanziaria), che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica;

VISTO l'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che nel modificare l'articolo 1, comma 22-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, prevede che la suddetta segreteria tecnica "costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; e che, inoltre, "non si applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché l'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", fermo restando il vincolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 22-bis;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", in particolare l'articolo 1, comma 15;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione e l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, concernente i compiti e la composizione della struttura di missione "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2011, con cui è stata prorogata, tra le altre, la Struttura di missione "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione" per un periodo di trenta giorni, a decorrere dalla data del giuramento del Governo in carica;

RITENUTO necessario continuare ad avvalersi della suddetta struttura di missione al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-amministrativo all'Unità per la semplificazione e al Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, garantendo in ogni caso una riduzione dei costi per il personale.

DECRETA

Articolo 1

(Conferma della struttura di missione - Segreteria Tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione)

1. A decorrere dal 16 dicembre 2011 è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, la struttura di missione denominata " Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della Regolazione" (di seguito "Segreteria Tecnica") istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 22 - bis del decreto-legge 18 del 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011.
2. La Segreteria Tecnica fornisce supporto tecnico amministrativo all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ed al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione .
3. La Segreteria Tecnica opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
4. La Segreteria Tecnica costituisce ufficio di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Funzioni)

1. La struttura di cui all'articolo 1 ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi e gestionali, nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. In particolare, la struttura ha il compito di:

- a) fornire all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione il supporto tecnico e amministrativo per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) fornire al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione supporto tecnico per i suoi compiti di coordinamento delle attività di attuazione dell'articolo 14, commi 12 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle connesse competenze di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui al comma 584 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle attività di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- c) collaborare alla predisposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, anche mediante l'adozione di codici, testi unici o regolamenti, da qualunque disposizione previste ed anche in sede di direttive comunitarie;
- d) segnalare al Ministro, negli schemi di atti normativi, eventuali complicazioni, ovvero proposte che non appaiano giustificate in relazione agli obiettivi nazionali o comunitari di semplificazione;
- e) fornire al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione supporto tecnico per lo svolgimento dei suoi compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, Regioni e altri soggetti regolatori, nonché per i suoi compiti relativi ad attività in sede europea e internazionale in materia di semplificazione normativa.

Articolo 3

(Struttura e composizione)

1. Alla Segreteria Tecnica è assegnato, ai sensi dell'art. 9, commi 5-ter e 5-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, un contingente di n. 20 unità di personale individuate tra il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, posto in posizione di comando, fuori ruolo o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, così determinato:

- n. 1 dirigente di prima fascia scelto tra i Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di coordinatore della Segreteria Tecnica;
- n. 4 dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale assegnati alla struttura ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- n. 15 unità di personale non dirigenziale. Nell'ambito delle suddette 15 unità, non più di 12 unità di personale possono essere scelte tra personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre pubbliche amministrazioni del comparto Ministeri, le restanti 3 unità di personale non dirigenziale può essere scelto tra appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.

2. La Segreteria Tecnica può altresì avvalersi di non più di 8 esperti di provata competenza, cui conferire incarico ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 4

(Trattamento Economico)

1. Al coordinatore della Segreteria tecnica è attribuito un trattamento economico non superiore a quello dei coordinatori degli Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai dirigenti con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con retribuzione di posizione di fascia A.

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, concernente i compiti e la composizione della struttura di missione - Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione è abrogato.

Articolo 6

(Individuazione del personale)

1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale, anche dirigenziale, nonché gli esperti da assegnare alla Segreteria Tecnica.

Articolo 7

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, quantificati in relazione alle spese per il personale nel massimo di € 1.287.329,16 annui oltre alle spese per il funzionamento, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Roma, 15 dicembre 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke.